

### 1. Chi è tenuto a presentare il certificato medico e chi è esonerato?

Sono tenuti a presentare il certificato medico:

- 1) **tutti i tesserati UISP per le attività non agonistiche** (ex art. 3 del D.M. 24/4/2013);
- 2) **tutti i soggetti interessati a svolgere attività agonistica** (ex art. 3 del D.M. 18/02/1982);
- 3) **i non tesserati che partecipano ad attività non agonistica ma ad elevato impegno cardiovascolare** (ex art. 4 del D.M. 24/4/2013) patrocinata dalla UISP (*es. manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe*);

a meno che:

- 1) **non svolgono alcuna attività sportiva** (socio non praticante);
- 2) **svolgono un'attività definita come sportiva che non comporta impegno fisico**, come da elenco riportato all'interno della Delibera sulla tutela sanitaria adottata dal Consiglio nazionale UISP il 16/12/2017;
- 3) **abbiano una età compresa tra zero e sei anni**. Il D.M. 28/2/2018 prevede che *"Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra"*.

Ne consegue che il minore in questione deve essere sottoposto in ogni caso ad un esame del pediatra che potrà quindi valutare se sia necessario, o meno, effettuare gli esami prescritti per il rilascio del certificato medico non agonistico. Diventa pertanto essenziale comunicare correttamente ai genitori dei minori di età compresa tra zero e sei anni che l'associazione/società sportiva non è obbligata ad acquisire il certificato medico ma che gli stessi sono invitati a richiedere al pediatra di effettuare una valutazione finalizzata a verificare se sia necessario – o meno - effettuare gli accertamenti medici previsti dal D.M. 8/8/2014.

Tutto ciò potrà essere indicato nel Regolamento di iscrizione alle attività e/o potrà risultare da apposita dichiarazione resa dagli esercenti la patria potestà in merito alla circostanza di aver verificato con il pediatra l'insussistenza di condizioni tali da implicare la necessità di produrre il certificato medico per attività sportiva non agonistica.

### 2. Come facciamo a sapere se un'attività che organizziamo è agonistica o meno?

Si rimanda a quanto deliberato dal Consiglio nazionale UISP il 16 dicembre 2017.

Tale Delibera è consultabile sulla Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' - Sezione TUTELA SANITARIA – dell'Area Riservata UISP 2.0 disponibile all'indirizzo <https://areariservata2.uisp.it>.

La UISP è chiamata a regolamentare tale aspetto in virtù dell'art. 1 del D.M. 18/02/1982.

### 3. Per l'attività non agonistica è sufficiente un certificato di sana e robusta costituzione? Chi può rilasciare questo certificato?

Il certificato medico deve essere conforme al modello adottato con il D.M. 24/4/2013 e pertanto deve indicare che:

*"Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data ....., non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica"*.

Non si parla quindi più di certificato di sana e robusta costituzione.

Detto certificato può essere rilasciato dalle seguenti categorie di medici:

- 1) pediatra o medico di medicina generale di libera scelta, relativamente ai propri assistiti,
- 2) specialista in medicina dello sport;
- 3) appartenente alla Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI.

Sulla Piattaforma web 'Servizi per le Associazioni e le Società sportive' - Sezione MODULISTICA – dell'Area Riservata UISP 2.0 disponibile all'indirizzo <https://areariservata2.uisp.it> è presente il fac-simile di certificato medico per lo svolgimento di attività sportive non agonistiche approvato in allegato al c.d. D.M. Balduzzi.

#### **4. Cosa succede se non chiediamo il certificato medico ai praticanti l'attività sportiva?**

Sotto il profilo amministrativo/pecuniario, è prevista l'applicazione di una sanzione esclusivamente nell'ipotesi in cui l'associazione non disponga dei certificati medici previsti per l'attività agonistica.

La sanzione va da € 51,65 ad € 516,46 ed è contemplata dall'art. 2 della Legge 1099/1971.

Non sono invece previste sanzioni a livello nazionale con riferimento al mancato possesso dei certificati medici per attività non agonistica. Il vero tema è legato però alla responsabilità in caso di omessa acquisizione del certificato medico: in caso di infortunio infatti oltre alla responsabilità di natura civile si potrebbe configurare la responsabilità penale.

#### **5. Se iscriviamo i nostri atleti ad una gara, chi è responsabile in tema di certificato medico?**

Di norma la responsabilità è in capo all'organizzatore della manifestazione a meno che il Regolamento di partecipazione non preveda – come di prassi avviene – che la responsabilità rispetto alla detenzione del certificato medico in corso di validità (*in caso di gara si fa riferimento al certificato per attività agonistica*) sia dell'associazione/società sportiva di appartenenza dell'atleta nella persona di chi ha provveduto alla relativa iscrizione.

#### **6. Chi è esonerato dall'obbligo del defibrillatore?**

Sono esonerate da tale obbligo le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili (ex D.M. 24/4/2013 e D.M. 26/6/2017).

#### **7. Cosa succede se non abbiamo il defibrillatore?**

L'associazione deve essere provvista di defibrillatore sia per organizzare attività coristiche (come previsto dal D.M. 24/4/2013 e chiarito nel corso dell'Interrogazione parlamentare del 29/6/17) sia per organizzare/partecipare ad attività competitive/agonistiche. Il Ministero della Salute, con il D.M. 26/6/2017, ha espressamente escluso la possibilità che sia svolta una attività competitiva/agonistica in assenza di defibrillatore mentre nulla ha statuito nel caso in cui l'associazione risulti sprovvista quando si limita ad organizzare attività coristica.

#### **8. Cosa succede se il sodalizio sportivo partecipa ad una attività competitiva in un impianto sportivo gestito da terzi?**

L'associazione sportiva dilettantistica (ex D.M. 26/6/2017) utilizza il defibrillatore messo a disposizione dall'ente organizzatore ma deve accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti a tale scopo incaricati, la presenza:

- 1) del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, regolarmente mantenuto e funzionante;
- 2) di persona debitamente formata al relativo utilizzo durante le gare.

### **9. Cosa succede se utilizziamo diversi impianti sportivi gestiti da altri?**

È possibile stipulare un accordo scritto con i gestori che potranno (non è un obbligo, salva diversa normativa regionale) garantire la presenza di defibrillatori e relativa manutenzione (D.M. 24/4/2013).

La presenza di personale formato rimane in ogni caso a carico della ASD/SSD, salvo diversa disposizione regionale (es. Toscana) e fatto salvo l'utilizzo dell'impianto quando si partecipa ad attività competitive/ agonistiche.

### **10. È necessario il defibrillatore quando si organizzano attività al di fuori di "impianti sportivi" a carattere permanente?**

In questo caso il D.M. 26/6/2017 ha escluso l'onere ma non si può prescindere anche da altri tipi di valutazioni, atteso che:

- a) l'attività sportiva organizzata potrebbe essere qualificata come pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 del codice civile, e, in questi casi, l'organizzatore è responsabile dei danni conseguenti allo svolgimento dell'attività a meno che non provi di aver adottato tutte le misure che la scienza e la tecnica offrono per evitarlo, misure tra le quali si può annoverare il defibrillatore;
- b) è possibile che i Regolamenti sportivi impongano in ogni caso l'utilizzo del defibrillatore;
- c) è possibile che sia richiesto come misura di sicurezza da adottare in ottemperanza alle Linee di indirizzo sull'organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate.

### **11. In cosa consiste la formazione per l'utilizzo del defibrillatore? È obbligatorio il retraining?**

Il D.M. 24/4/2013 prevede l'onere di individuare persone formate all'utilizzo del defibrillatore, la cui presenza deve essere sempre garantita nel corso delle gare e degli allenamenti. Il numero di soggetti da formare è strettamente dipendente dal luogo in cui è posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente.

La formazione comprende l'addestramento teorico-pratico alle manovre di BLS (Basic Life Support and Defibrillation), anche pediatrico quando necessario e viene offerta da Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni. Oltre alla formazione iniziale è prevista l'attività di retraining ogni due anni.

Il CONI, nell'ambito della propria autonomia, adotta inoltre protocolli di Pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD), della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel rispetto delle disposizioni del D.M. 18 marzo 2011.

### **12. Se sono la persona formata all'utilizzo del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo ma non riesco ad intervenire, di cosa rispondo?**

Il D.M. 24/4/2013 chiarisce che l'attività di soccorso non rappresenta per il personale formato un obbligo legale che è previsto soltanto per il personale sanitario. Non è pertanto configurabile una responsabilità penale, né è configurabile una responsabilità risarcitoria in capo alla persona che sarebbe dovuta intervenire né in capo all'organizzazione sportiva, chiamata esclusivamente a garantire la presenza ed il regolare funzionamento del dispositivo.